

IL SINDACO  
Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE  
Anna Cattoi

**DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA FIGURA  
PROFESSIONALE DEFINITA "ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE"**

**ART.1 FINALITÀ**

Il Comune di Riva del Garda istituisce la figura di "Ispettore Ambientale Comunale" a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e al fine di concorrere alla difesa del decoro urbano del territorio comunale.

**ART.2 DEFINIZIONE**

Ispettore Ambientale Comunale: figura impegnata a garantire l'osservanza delle norme previste dai Regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di conferimento di rifiuti, nonché dalle Ordinanze comunali, e da quanto previsto dalle normative nazionali limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni.

**ART.3 FORMAZIONE**

1. L'ispettore Ambientale Comunale dovrà partecipare alla formazione specificamente prevista per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alla figura definita "ispettore ambientale comunale" e risultare idoneo, in esito alle prove finali preordinate ad accertare l'apprendimento delle nozioni inerenti il ruolo funzionale da ricoprire.

2. Il Comune, attraverso il Corpo di Polizia Locale Intercomunale, si impegna a provvedere, periodicamente e, comunque, ogni qualvolta ne sussista la necessità, all'organizzazione del corso, per la formazione e l'aggiornamento della figura definita "ispettore ambientale comunale".

3. Ai fini dell'iscrizione al corso i partecipanti devono possedere i seguenti requisiti, autocertificati in sede di presentazione della domanda ai sensi del DPR 445/2000:

- essere cittadini italiani o appartenenti ad uno dei Paesi della Comunità europea;
- avere raggiunto la maggiore età e non superato 65 anni;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
- godere dei diritti civili e politici;
- essere muniti di patente di guida tipo A e/o tipo B;
- non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto doloso nei confronti della Pubblica Amministrazione e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
- essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico competente;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di Ispettore Ambientale;
- conoscere il territorio del Comune di Riva del Garda

#### ART.4 CORSO FORMATIVO DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. Il Corso formativo di Ispettore Ambientale Comunale, che potrà essere indetto ed organizzato dal Comune di Riva del Garda (Polizia Locale Intercomunale), verrà offerto in forma gratuita. Il corso avrà una durata non superiore a dieci (10) ore e sarà tenuto da personale esperto e qualificato che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, lo stesso avrà per oggetto le seguenti materie:

- normative in materia ambientale, regionale, statale ed Europea;
- classificazione e gestione dei rifiuti prodotti all'interno del territorio comunale;
- esami di regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale;
- illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
- pianificazione esecutiva relativa ai servizi di igiene urbana attivi sul territorio;
- il procedimento sanzionatorio amministrativo di cui alla Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

2. Coloro che avranno partecipato alla totalità delle ore previste dallo stesso saranno ammessi alla prova finale di idoneità, in forma scritta, innanzi ad apposita Commissione.

3. La qualifica di Ispettore Ambientale Comunale si intenderà acquisita laddove alla prova di idoneità sia stato conseguito un punteggio pari o superiore a 21/30.

#### ART.5 NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. La qualifica di Ispettore Ambientale Comunale viene conferita con Decreto motivato del Sindaco a coloro che saranno risultati idonei e per il numero di candidati che saranno ritenuti necessari.

2. All'Ispettore Ambientale Comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite che lo stesso è tenuto a portare con sé durante l'espletamento delle sue funzioni.

3. All'atto della nomina l'Ispettore Ambientale Comunale assume, nell'espletamento delle sue funzioni, la qualifica di Pubblico ufficiale di cui all'articolo 357 del Codice Penale.

#### ART.6 COMPETENZE DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Le competenze dell'Ispettore Ambientale Comunale sono le seguenti:

- a) controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte del cittadino nei punti e nei contenitori dedicati alle varie articolazioni di raccolta, intervenendo, nel caso di accertamento di irregolarità, con le modalità stabilite al successivo articolo "MODALITÀ DI CONSTATAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI";
- b) attività informativa e di prevenzione a beneficio degli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali;
- c) attività di vigilanza e quindi possibilità di svolgere indagini, assumere informazioni, ispezionare cose (sacchetti ed eventuali altri rifiuti abbandonati), luoghi (diversi dalle private unità immobiliari), richiedere documenti di identificazione, fare rilievi segnaletici, fotografici e qualsiasi altra attività che possa portare all'accertamento di un'infrazione alle disposizioni sulla corretta gestione e conferimento dei rifiuti prodotti;
- d) comunicazione tempestiva, attraverso un verbale di ispezione, riportante il nominativo dell'accertatore e relativa sottoscrizione, ovvero un rapporto di servizio con analoghe modalità, al Corpo di Polizia Locale Intercomunale

#### ART.7 DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. L'Ispettore ambientale comunale nell'espletamento delle proprie funzioni deve:

- a) effettuare i controlli secondo quanto stabilito, nell'ambito delle proprie competenze
- b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e nei luoghi stabiliti, anche mediante ordini di servizio, dal Dirigente dell'Area Opere Pubbliche e/o della Polizia Locale Intercomunale, ovvero da apposite figure che verranno preposte al coordinamento degli Ispettori ambientali
- c) operare con prudenza, diligenza e perizia;

- d) collaborare con gli uffici del comune di Riva del Garda, con la Comunità Alto Garda e Ledro e con la Ditta/Società incaricata dei Servizi di Igiene Urbana ;
- e) compilare il rapporto di servizio, di cui all'articolo 6 lettera e), che dovrà essere trasmesso al Corpo di Polizia Locale Intercomunale del Comune di Riva del Garda per la necessaria valutazione sulla sussistenza dei presupposti necessari per l'irrogazione di eventuale sanzione amministrativa;
- f) esibire, in maniera visibile, il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune, che ne qualifichi compiti e funzioni, nonché portare con sé un documento di riconoscimento che faccia riferimento al decreto di nomina del Sindaco e ne qualifichi compiti, funzioni e poteri; usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- g) indossare durante il servizio apposita divisa, con elementi ad alta visibilità e la scritta Ispettore Ambientale;
- h) informare tempestivamente il Corpo della Polizia Locale Intercomunale, anche nel caso di violazioni riscontrate sul territorio e di competenza dell'Amministrazione Provinciale secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii;
- i) rispettare quanto previsto dalle Leggi vigenti relativamente alla qualifica di pubblico ufficiale e agli obblighi relativi.

2. È fatto divieto all'Ispettore ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente dal programma di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti, nonché irrogare direttamente ed autonomamente sanzioni amministrative.

#### ART.8 MODALITÀ DI CONSTATAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. Gli Ispettori Ambientali Comunali opereranno in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale nel rispetto di quanto previsto dalla presente appendice all'art. 34 del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani.

2. La collaborazione del Corpo di Polizia Locale di cui al comma 1 consisterà:

- a) nell'affiancamento, qualora ritenuto necessario dalla struttura comunale di coordinamento, d'intesa con il Comando, degli Ispettori ambientali nello svolgimento delle attività loro assegnate;
- b) nel coordinamento con gli Ispettori ambientali dell'attività amministrativa conseguente all'attività di vigilanza svolta dagli Ispettori stessi che permetterà, da un lato, di recepire gli atti oggetto della suddetta attività di vigilanza, dall'altro, di valutare la sussistenza dei presupposti per la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. e dalla normativa vigente.
- c) nella condivisione di eventuali interventi congiunti che potranno essere ritenuti necessari dal Corpo della Polizia Locale;

3. Gli Ispettori Ambientali provvederanno a constatare e a riferire agli organi competenti le violazioni di loro competenza nei modi previsti all'art. 6.

#### ART.9 PROCEDURA AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO

1. Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni conseguente all'attività degli Ispettori ambientali e che verrà svolto dagli organi competenti è regolato dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981.

2. La gestione dell'intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale e di quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo conseguente all'attività di vigilanza e di riferimento delle violazioni dell'Ispettore ambientale sono di competenza del Comune e sono attribuite al Corpo di Polizia Locale.

3. Tutte le segnalazioni che perverranno agli Uffici comunali riguardanti le violazioni riscontrate sul territorio e relative a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, che rientrano nella

competenza dell'Amministrazione provinciale, dovranno essere segnalate tempestivamente al Corpo della Polizia Locale.

#### ART.10 RISERVATEZZA E PRIVACY NELL'ATTIVITÀ DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. I Soggetti incaricati della qualifica di Ispettore Ambientale Comunale sono tenuti a svolgere la loro attività (che potrà riguardare anche operazioni di scambio informatico di dati nei confronti delle utenze e dei Comuni) nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy e a mantenere riservati, pertanto, tutti i dati di qualsiasi natura di cui verranno a conoscenza, ferma restando la loro utilizzabilità limitatamente allo svolgimento delle funzioni a cui sono preposti.

2. Gli Ispettori ambientali si impegnano, inoltre, a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi al Comune sul cui territorio opereranno e dei quali verranno a conoscenza in relazione all'effettuazione della loro attività.

#### ART.11 DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

1. La durata dell'incarico degli Ispettori ambientali è indicata nel decreto di nomina sindacale e non può avere durata superiore al quinquennio. L'incarico può essere rinnovato.

2. Il Decreto può essere sospeso o revocato per motivate circostanze che ne richiedono la sospensione o la revoca; sono da considerarsi motivi di revoca il mancato rispetto da parte dell'Ispettore Ambientale dei contenuti del Regolamento e del Disciplinare.

3. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Locale – Carabinieri – Corpo Forestale dello Stato – Polizia di Stato – Guardia di Finanza ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale e di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

#### ART.12 ELENCO DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

Presso l'Area Opere Pubbliche e Ambiente è conservato e aggiornato l'elenco degli ispettori ambientali in funzione, con annotazione degli estremi anagrafici di ciascun ispettore e del decreto sindacale di nomina.